






**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009**

Il giorno 12 febbraio 2010 alle ore 17,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :CGIL FP CISL FPS UIL/PA FP CIDA DIRSTAT CONFSAL UNSA FED. ASSOMED SIVEMP **Confederazioni :**CGIL CISL UIL CIDA CONFEDIRSTAT CONFSAL COSMED 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I - biennio economico 2008 - 2009.

INDICE

N

CAPO I: Disposizioni generali

- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia

- Art. 2 – Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
- Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

CAPO III: Trattamento economico dei dirigenti II fascia

- Art. 5 – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
- Art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia

Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

- Art. 8 - Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

Meste
For L
[Signature]
[Signature]
[Signature]

M

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA

Art. 2

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 57,31
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 132,10

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

Handwritten signatures and initials:

- Top left: "Luzh"
- Below "Luzh": "Jan d."
- Center: "Gi" with a large flourish
- Below "Gi": "D'è" and "Jm"
- Right side: "E. Luzzi" with a large flourish
- Below "E. Luzzi": "L" and "A"
- Bottom center: "CA"
- Bottom right: "AG" and "A"

M

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Handwritten signatures and initials:
- Top left: "Veski"
- Middle left: "G. 1."
- Center: "G. 1." (large), "G. 1." (medium), "G. 1." (small)
- Bottom center: "G. 1." (small)
- Right side: "E. 1." (large), "E. 1." (medium), "E. 1." (small)
- Bottom right: "G. 1." (large), "G. 1." (small), "G. 1." (small)

Art. 4

**Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di prima fascia**

M

1. Il fondo di cui all'art. 19 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,94% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

lusk *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA

Art. 5

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

M

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 20, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 23,49
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata a decorrere dal 1/1/2009 in € 12.155,61 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

lusi
Spina

Gi
D'ici
pa

[Signature]

Elmeri

UA

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art. 6

N

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

[Handwritten signatures and initials]

Top left: *lucy*

Top right: *Elvira*

Middle left: *Jan 1.*

Middle center: *di*

Middle right: *[Signature]*

Bottom center: *[Signature]*

Bottom left: *LA*

Bottom right: *[Signature]*

Art. 7

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

N

1. Il fondo di cui all'art. 22 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,44%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al primo comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Elisabetta

Luigi

Am. l.

Spicci' fin'

AA

AN

2

PA

6

**SEZIONE PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE**

Art. 8

Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione – parte fissa, di cui all'art. 28 (Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute), del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:

	Valore annuo al 1.1.2007	Incremento dal 1.1.2009	Nuovo valore annuo
Medico chirurgo e medico veterinario	3.755,05	377,00	4.132,05
Chimico, biologo, farmacista e psicologo	6.595,57	377,00	6.972,57

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato dal 1° gennaio 2009 di € 377,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

4. Il fondo di cui all'art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, è inoltre incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, con vincolo di destinazione sulla componente retributiva di risultato, di € 1.030,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

5. Sono confermate, anche per i dirigenti di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).

mezzi
for l.
di
Prati
col
CA
dy
PA
Elu...